

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FOSCHI)

di concerto col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(PANDOLFI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1981

Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale  
in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1-ter di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 444, ha consentito di prorogare da 33 a 39 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno riconosciute in crisi occupazionale.

Tuttavia, durante tale periodo di proroga i problemi che si frapponivano alla rioccupazione dei lavoratori sospesi sono rimasti irrisolti, sia per l'aggravarsi, in molte aree, della già critica situazione occupazionale, sia per le difficoltà che sono emerse nell'effettivo inizio dei lavori pubblici programmati e finanziati per le aree stesse.

Inoltre, per alcune aree territoriali, ed in particolare la Sardegna, la Sicilia, la Calabria e la Campania (Acerra - Napoli), la dimensione del problema occupazionale da risolvere è risultata tale, in rapporto anche alla situazione generale dell'occupazione ed alle nuove situazioni di crisi manifestatesi in alcune grandi aziende industriali, da rendere necessari maggiori investimenti atti a consentire un'effettiva rioccupazione delle maestranze esuberanti.

Per la zona di Acerra - Napoli la situazione occupazionale risulta essere peggiorata a seguito dei noti eventi sismici che hanno ulteriormente aggravato l'economia locale.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Poichè per Acerra (circa 350 unità) il periodo di proroga è scaduto il 23 febbraio corrente anno, per Lametia Terme (circa 600 unità), il 29 gennaio corrente anno, per Brindisi (circa 300 unità), il 15 febbraio corrente anno e per Rossano Calabro (circa 150 unità), il 1° marzo corrente anno, mentre verrà a scadere per Gela e Ragusa (circa 897 unità) il 15 marzo corrente anno e per la Sardegna (oltre 5.000 unità) il 1° aprile corrente anno senza che si delineino concrete possibilità

di una soluzione globale del problema della rioccupazione dei lavoratori nel residuo periodo di intervento della Cassa integrazione, si rende urgente e necessaria una proroga per altri sei mesi di detto trattamento, in attesa dell'inizio dei lavori già programmati e finanziati, allo scopo di evitare gravi ripercussioni su di una situazione occupazionale già di per se stessa assai preoccupante.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, e dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.